



Bastianello & Tessarollo
Consulenti del Lavoro

Spett.le Cliente

NOTIZIARIO LAVORO
nr. 04/2020 del 13/07/2020

SOMMARIO

[USO PERSONALE DEGLI STRUMENTI AZIENDALI](#)

[ARTIGIANI E COMMERCIANTI PENSIONATI - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA](#)

[INAIL - OT23 2021 PER LA RIDUZIONE DEI TASSI](#)

[ASSEGNO PER I NUCLEO FAMILIARE](#)

[BONUS RENZI - VARIAZIONI E ULTERIODI DETRAZIONI](#)

[LICENZIAMENTI IN PERIODO DI DIVIETO E NASPI](#)

[ASSISTENZA FISCALE 2020 - ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA](#)

[BENEFIT AUTO AZIENDALI AD USO PRMISCUO - DA LUGLIO SI CAMBIA](#)

[LA GIURISPRUDENZA](#)

SCADENZARIO LAVORO: [LUGLIO 2019](#),
[AGOSTO 2019](#), PRIMI GIORNI DI
[SETTEMBRE 2019](#)



Bastianello & Tessarollo
Consulenti del Lavoro

USO PERSONALE DEGLI STRUMENTI AZIENDALI

Il Garante della privacy ha ritenuto di ritornare sull'argomento dell'uso personale degli strumenti informatici in dotazione del lavoratore per lo svolgimento delle proprie mansioni.

A tale proposito ha emanato il provvedimento n. 65 del 2 marzo 2020.

Riteniamo utile ricordare quanto ribadito dal Garante.

La verifica del corretto utilizzo del pc, cellulare o altre apparecchiature in uso al dipendente, mediante controllo della cronologia di internet, della posta elettronica e degli archivi del pc è legittima solo se:

- il datore di lavoro ha adottato e reso noto a tutto il personale un regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici con il quale regola o vieta l'eventuale uso di tali attrezzature a scopo personale; il regolamento deve contenere puntuali disposizioni relative alle modalità di utilizzo di tali strumenti soprattutto con riferimento alla navigazione, siti vietati, possibilità di utilizzo di supporti esterni, ecc.;
- nel regolamento è espressamente prevista la possibilità di controlli sugli strumenti informatici, sui siti visitati, sulla posta elettronica; tali controlli devono essere motivati da esigenze di sicurezza e protezione dei dati e devono essere descritte le modalità adottate per la relativa esecuzione;
- il dipendente è avvertito dell'effettuazione di tali controlli.

Il mancato rispetto delle raccomandazioni sopra riportate pone il datore di lavoro nella condizione di non poter adottare provvedimenti conseguenti, nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto attività ritenute in violazione dei regolamenti aziendali.

ARTIGIANI E COMMERCianti PENSIONATI - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

Artigiani e commercianti con più di 65 anni d'età già pensionati INPS, anche di invalidità (purché non titolari di pensione di reversibilità) godono di una riduzione del 50% dei contributi dovuti alla rispettiva gestione, previa presentazione di richiesta all'INPS.

Con messaggio n. 1167/2020 l'INPS precisa che tale riduzione spetta solo ai titolari di pensione calcolata con sistema retributivo o misto ma non ai titolari di pensione calcolata con sistema contributivo.

INAIL - OT23 2021 PER LA RIDUZIONE DEI TASSI

L'INAIL ha pubblicato il modello OT23 con il quale le aziende possono richiedere la riduzione del tasso di tariffa in seguito alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio di infortuni sui luoghi di lavoro.



Bastianello & Tessarollo
Consulenti del Lavoro

Ricordiamo che gli interventi possono portare ad una riduzione del premio dovuto all'INAIL dal 5% al 28% in base alle dimensioni dell'azienda.

La domanda andrà presentata entro il 28 febbraio 2021 ma la presa visione del modello può orientare i datori di lavoro sugli interventi da realizzare al fine di ottenere lo sconto.

Il modello è stato rivisto e gli interventi previsti sono stati organizzati in base alle seguenti categorie:

- prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
- prevenzione del rischio stradale;
- prevenzione delle malattie professionali;
- formazione, addestramento e informazione;
- misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza;
- gestione delle emergenze e dpi.

Riportiamo per comodità il link accedendo al quale è possibile scaricare il modello al fine di prendere visione degli interventi che danno luogo allo sconto.

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-modello-riduzione-tasso-prevenzione-2021.html>

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Con circolare n. 60 del 21 maggio scorso l'INPS ha rivalutato gli scaglioni di reddito per la determinazione degli Assegni per il Nucleo Familiare.

Dall'aprile dello scorso anno, ricordiamo, la domanda di ANF deve essere presentata dai lavoratori direttamente all'INPS per via telematica.

In caso di successive variazioni delle condizioni per l'erogazione dell'assegno che il nucleo familiare dovesse subire, dovranno sempre essere comunicate telematicamente all'INPS dal lavoratore.

Il datore di lavoro si limiterà a scaricare mensilmente dal portale dell'INPS gli importi da liquidare ai lavoratori che, successivamente, conguaglierà con i contributi del mese.

Ricordiamo che l'ANF spetta anche in caso di assenze retribuite dall'azienda o indennizzate dagli istituti (ferie, malattia, infortunio, cassa integrazione guadagni, ecc.).

Normalmente l'ANF non va corrisposto in caso di ricorso al FIS, FSBA, fondi bilaterali).

Durante il ricorso a questi ammortizzatori con causale COVID è stata tuttavia disposta una deroga che consente la normale erogazione.

Spetta l'intero importo mensile solo se il lavoratore ha raggiunto il numero minimo di ore come di seguito specificato:

- operai 104 ore;
- impiegati 130 ore.



Bastianello & Tessarollo
Consulenti del Lavoro

In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate lavorate per ciascuna settimana.

Ai lavoratori impiegati a tempo parziale spetta l'ANF intero se raggiungono 24 ore di lavoro nella settimana. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quanti sono i giorni lavorati.

L'importo dell'assegno giornaliero si ottiene dividendo l'importo mensile per 26.

Fino al 30 giugno rimane invariata la modalità di esposizione degli ANF nella denuncia Uniemens.

Pertanto, fino a tale data, eventuali arretrati di ANF potranno essere normalmente liquidati fino alla soglia di 3.000 euro. Per importi superiori sarà necessario seguire una particolare procedura di regolarizzazione del flusso uniemens.

Si ricorda che eventuali arretrati possono essere corrisposti da un determinato datore di lavoro solo per i periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato suo dipendente.

Dalla mensilità relativa al mese di luglio 2020, salvo proroghe, cambieranno le modalità di esposizione dei dati relativi agli ANF nel flusso Uniemens e, di conseguenza, non varrà più la soglia di 3.000 per la corresponsione di eventuali arretrati.

BONUS RENZI - VARIAZIONI E ULTERIORI DETRAZIONI

Tre importanti novità interessano il trattamento fiscale del reddito da lavoro dipendente e assimilato per l'anno 2020 che impegneranno i datori di lavoro, e loro consulenti, nella gestione degli stipendi.

La prima novità riguarda il particolare periodo di emergenza che stiamo vivendo.

E' noto che il così detto bonus Renzi spetta solo se l'imposta dovuta sul reddito da lavoro dipendente e assimilato, è superiore alle detrazioni da lavoro dipendente.

Il legislatore, al fine di mitigare gli effetti negativi degli ammortizzatori sociali sulla spettanza del bonus, ha stabilito quanto segue.

Il bonus spetta anche nel caso in cui l'IRPEF a carico del dipendente venga completamente assorbita dalle detrazioni da lavoro dipendente, nel caso in cui questo dipenda dalla perdita di reddito dovuto alla cassa integrazione o altro ammortizzatore sociale o ai congedi fruiti a causa del Covid.

Questo obbliga i datori di lavoro, e loro consulenti, ad operare un doppio calcolo dell'imposta dovuta:

- 1) il primo per determinare l'imposta effettivamente dovuta;
- 2) il secondo, nel caso in cui l'imposta al netto delle sole detrazioni da lavoro dipendente fosse pari a zero, per verificare se il reddito che il dipendente avrebbe percepito nel caso in cui non avesse fruito degli ammortizzatori sociali o dei congedi per Covid, genererebbe un'imposta superiore a zero al netto delle detrazioni per lavoro.



Bastianello & Tessarollo
Consulenti del Lavoro

La disposizione risulta di difficile applicazione perchè costringe a simulazioni macchinose e riteniamo sia praticamente inapplicabile nel caso in cui vi sia il passaggio di un lavoratore da un datore di lavoro ad un altro. In tal caso il dipendente dovrà sistemare il conguaglio in sede di 730.

La seconda riguarda la sostituzione, dal 1 luglio 2020, del bonus Renzi con il riconoscimento di un trattamento integrativo che non concorre alla formazione del reddito pari a:

- 600 euro dal 1 luglio al 31 dicembre 2020;
- aumentato a 1.200 euro dal 1 gennaio 2021;
- a condizione però che il reddito non sia superiore a 28.000 euro nell'anno.

Come il bonus Renzi, spetta ai percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato ed è rapportato al periodo di lavoro. Spetta se l'imposta calcolata su tali redditi al netto delle sole detrazioni da lavoro dipendente è superiore a zero. Anche in questo caso vale la salvaguardia del calcolo in caso di riduzione del reddito a causa del ricorso agli ammortizzatori sociali o ai congedi da Covid come specificato nel punto precedente.

Verrà corrisposto mensilmente dai datori di lavoro i quali dovranno poi operare il conguaglio alla fine dell'anno. In sede di conguaglio, eventuali recuperi di importi superiori a 60 euro andranno effettuati mediante trattenute in 8 rate mensili.

Con risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2020 l'Agenzia delle Entrate, ha fornito il codice per il recupero delle somme erogate a tale titolo mediante F24. Il nuovo codice è: 1701 da esporre nella sezione erario nella colonna "importi a credito".

La terza novità riguarda l'applicazione di un ulteriore detrazione dell'importo massimo di 600 euro applicabile solo per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 ai percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato con un reddito complessivo annuo superiore a 28.000 e fino a 40.000 euro.

Tale ulteriore detrazione spetta in modo differenziato per i redditi da 28.000 euro a 35.000 euro e da 35.001 a 40.000 secondo una particolare formula che fa decrescere l'importo della stessa all'aumentare del reddito.

La detrazione spetta in rapporto al periodo di lavoro svolto dal 1 luglio al 31 dicembre 2020.

Data la particolare complessità di applicazione di tale disposizione il legislatore ha previsto che a fine anno il sostituto di imposta calcoli il conguaglio della stessa.

Nel caso in cui da tale operazione risultasse la spettanza di una detrazione di importo inferiore a quanto erogato in corso d'anno, l'importo verrà recuperato in unica soluzione fino a 60 euro. Per importi superiori è previsto il recupero in 8 rate mensili.

LICENZIAMENTI IN PERIODO DI DIVIETO E NASPI

Le disposizioni di legge poste a tutela dei lavoratori durante il periodo di emergenza da Covid prevedono, tra l'altro, il blocco delle procedure di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo.

Fanno eccezione solo i licenziamenti in caso di cambio di appalto quando il personale viene riassunto dal datore di lavoro che subentra nell'appalto.



Bastianello & Tessarollo
Consulenti del Lavoro

Il periodo di blocco è stato esteso, per il momento, fino al 17 agosto 2020.

In prima battuta alcune sedi INPS avevano negato il trattamento di NASPI ai dipendenti che venivano comunque licenziati durante il periodo di divieto.

In data 1 giugno 2020 l'INPS ha emanato il messaggio n. 2261 con il quale precisa che, a fronte del licenziamento intimato durante questo periodo, l'istituto riconoscerà la NASPI in presenza dei requisiti contributivi in capo al dipendente.

Le somme erogate a titolo di NASPI, potranno essere recuperate nel caso in cui, a fronte dell'impugnativa da parte del lavoratore, il licenziamento dovesse essere annullato con conseguente reintegra in azienda.

Nel medesimo messaggio l'INPS precisa che, in forza dell'interpretazione resa anche dall'Ispettorato Nazionale del lavoro, il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Quest'ultima precisazione sembra peraltro superfluo posto che nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi non si può parlare propriamente di licenziamento.

<p>ASSISTENZA FISCALE 2020 – ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA</p>

Quest'anno la tempistica dell'assistenza fiscale ha subito una modifica dovuta al Covid-19.

Da un lato sono stati prorogati i termini per le operazioni di calcolo e invio dei relativi risultati all'Agenzia delle Entrate, dall'altro è stata anticipata la possibilità, da parte del sostituto d'imposta, di operare i relativi conguagli.

Quest'anno non è più previsto che le operazioni di conguaglio inizino da un periodo di paga predeterminato e cioè, con le retribuzioni relative al mese di luglio.

Le operazioni di conguaglio a debito o a credito devono essere effettuate con la prima retribuzione utile e comunque con la retribuzione relativa al mese successivo a quello in cui il sostituto d'imposta ha ricevuto il modello 730. Il conguaglio potrebbe quindi avvenire anche con le retribuzioni relative al mese di giugno.

Ricordiamo che i datori di lavoro sostituti di imposta, o i loro consulenti incaricati, devono scaricare direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate i modelli 730-4 dei propri dipendenti.

A tal fine, qualora non lo avessero già fatto in precedenza, i datori di lavoro dovevano comunicare all'Agenzia delle Entrate il destinatario dei risultati dell'assistenza fiscale, compilando il quadro CT della certificazione unica: "comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate". La comunicazione va inviata una sola volta salvo comunicare successive variazioni da inviare mediante modello CSO.

Il modello CSO è quindi utilizzato:

- dai sostituti d'imposta che non hanno presentato dal 2011 l'apposito modello CSO e che non hanno trasmesso, a partire dal 2015, il quadro CT della Certificazione Unica;



Bastianello & Tessarollo
Consulenti del Lavoro

- dai sostituti d'imposta che intendono variare i dati già trasmessi con il modello di comunicazione o con il quadro CT della Certificazione Unica.

Non vi è data di scadenza per la presentazione del modello CSO, che avrà quindi efficacia dalla data di messa a disposizione della ricevuta di accoglimento dello stesso, per i soli dati contabili non ancora ricevuti.

Con tale modello può anche essere richiesto che il 730-4 venga inviato direttamente all'intermediario (consulente del lavoro) che cura gli adempimenti per conto del datore di lavoro.

Il risultato contabile viene reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate nel quale i datori di lavoro sostituti d'imposta, o gli intermediari incaricati, prelevano direttamente i documenti.

I controlli dell'Agenzia delle Entrate

Sono previsti controlli preventivi a carico dei contribuenti che apportano modifiche alla dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate o che prevedono rimborsi di entità rilevante.

Per le dichiarazioni sottoposte a controllo preventivo, il modello 730-4 non viene messo a disposizione del sostituto di imposta in quanto il relativo credito, se dovuto, sarà rimborsato direttamente dall'Agenzia delle entrate.

Sintesi degli adempimenti a carico dei sostituti di imposta

Il sostituto d'imposta dovrà quindi, una volta ricevuto il modello 730/4:

- operare i conguagli a debito o a credito nel primo mese utile e comunque nel mese successivo a quello di ricezione del 730/4;
- in caso di rimborso a credito liquiderà l'intero importo fino a concorrenza con le ritenute operate nel mese alla generalità dei lavoratori; eventuali crediti residui saranno rimborsati nei mesi successivi;
- trattenere le imposte a debito in unica soluzione o nel numero di rate indicate dal dipendente nel 730 tenendo presente che le operazioni di conguaglio devono concludersi entro il mese di novembre in quanto il termine ultimo per il versamento degli importi a debito è il 16 dicembre 2020.

Soggetti che possono accedere all'assistenza fiscale.

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2019 hanno percepito:

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di collaborazione coordinata e continuativa)
- redditi dei terreni e dei fabbricati
- redditi di capitale



Bastianello & Tessarollo
Consulenti del Lavoro

- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
- redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all'estero)
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Soggetti privi di sostituto di imposta

Possono presentare il Mod. 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2019 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [articolo 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR], e nel 2020 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.

In tal caso il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato o direttamente all'Agenzia delle entrate tramite l'applicazione web 730 precompilato.

Nel caso di dichiarazione con saldo a debito, presentata da un contribuente privo di sostituto di imposta, il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà, alternativamente:

- a) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate la relativa delega di versamento; in questo caso il contribuente fornirà al CAF o al professionista abilitato:
 - la delega di addebito per il pagamento delle imposte;
 - le proprie coordinate bancarie (numero di c/c, IBAN, ecc.).
- b) consegnare al contribuente, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di pagamento, la relativa delega di versamento compilata.

Nel caso di dichiarazione a credito il rimborso verrà effettuato a cura dell'Agenzia delle Entrate mediante bonifico sul conto corrente indicato dal contribuente nella richiesta di rimborso.

I controlli preventivi posti in essere sui rimborsi superiori a 4.000 euro comporteranno quanto segue:

- il **rimborso** non sarà erogato direttamente dal datore di lavoro;
- l'Agenzia **controllerà la documentazione giustificativa** entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione;
- il **rimborso sarà liquidato dalla stessa Agenzia** non oltre il sesto mese successivo al termine per la trasmissione della dichiarazione.

Il conguaglio effettuato dal sostituto di imposta

In ogni caso il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dai modelli 730-4 con la prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello di ricevimento del 730/4.

Qualora il 730-4 sia stato reso disponibile e sia stato acquisito dal sito dell'Agenzia delle Entrate, i datori di lavoro non dovranno rilasciare alcuna ricevuta.

Viceversa, i datori di lavoro che dovessero ancora ricevere il 730-4 in forma cartacea da un Caf o da un professionista abilitato all'assistenza fiscale, restituiranno copia del modello pervenuto,



Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

firmato per ricevuta secondo le istruzioni di norma riportate nelle lettere accompagnatorie di tali modelli.

Il datore di lavoro dovrà restituire immediatamente al Caf o al professionista i modelli 730-4 relativi a soggetti per i quali non è tenuto ad effettuare i conguagli (per esempio: lavoratori con i quali non ha mai avuto rapporti).

N.B.: se il sostituto di imposta riceve il 730-4 referito ad un contribuente che non è mai stato suo dipendente o che è cessato prima dell'avvio dell'assistenza fiscale dovrà comunicare all'Agenzia delle entrate di non essere tenuto al conguaglio. In questo caso dovrà essere utilizzata la funzione disponibile nell'area autenticata seguendo il percorso: la mia scrivania - modello 730-4 - comunicazione diniego) che consente di inviare la comunicazione di diniego all'Agenzia delle entrate per via telematica. Tale comunicazione deve essere inviata entro 5 giorni dalla ricezione del modello 730-4.

Si sottolinea che, nel caso in cui il CAF trasmetta tardivamente il modello 730-4 e il sostituto di imposta non sia di conseguenza in grado di procedere alle operazioni di conguaglio nei termini, l'amministrazione finanziaria potrebbe procedere all'addebito della sanzione per tardivo versamento della eventuale imposta a debito, a carico del responsabile del ritardo.

Per questo motivo si raccomanda in particolare di apporre sempre la data di ricezione sul modello 730/4 prima di restituire la copia, per ricevuta, al CAF/professionista che l'ha inviato, qualora il modello sia arrivato in forma cartacea.

Qualora il modello sia scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate il movimento è tracciato e, quindi, non vi saranno problemi a carico del sostituto in caso di ricezione tardiva.

Importi minimi e 730 a zero

Si ricorda che dovranno essere addebitati/rimborsati solo gli importi di ammontare superiore a Euro 12,00 per singolo tributo.

Conguaglio a debito del lavoratore

L'imposta deve essere trattenuta dalle nei termini sopra specificati e versata il mese successivo a quello in cui è stata trattenuta.

Nel caso in cui la retribuzione del lavoratore sia insufficiente a coprire il debito, la parte eccedente sarà trattenuta nei mesi successivi.

In questo caso il datore di lavoro dovrà addebitare gli interessi al tasso dello 0,40% mensile da versare in aggiunta al tributo cui si riferisce, senza procedere ad autonoma indicazione nel modello F24; le operazioni si devono concludere con il versamento da effettuare nel mese di dicembre (quindi le ritenute possono essere effettuate sugli stipendi erogati fino al mese di novembre).

Con la prima retribuzione utile in base alla data di ricezione, il datore di lavoro tratterà anche l'eventuale primo acconto; con la retribuzione corrisposta nel corso del mese di novembre, tratterà l'eventuale secondo acconto.

Nel caso in cui le retribuzioni erogate entro la fine dell'anno non fossero sufficienti a coprire il debito risultante dal 730-4, il datore di lavoro ne darà comunicazione al lavoratore entro il mese di dicembre; quest'ultimo dovrà provvedere al versamento del residuo debito, maggiorato degli interessi dello 0,40% mensile, entro il 16 gennaio 2021.



Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

Nel caso in cui dal 730-4 si rilevi che il lavoratore ha optato per il pagamento rateale dei tributi a debito, il datore di lavoro procederà anche all'addebito degli interessi nella misura dello 0,33% mensile sulle rate successive alla prima.

Il datore di lavoro modulerà il numero di rate richieste in base al mese di partenza delle operazioni di conguaglio in modo da garantire la conclusione di tali operazioni nei termini.

Se la retribuzione del mese è insufficiente a contenere la rata, il sostituto d'imposta applicherà, oltre agli interessi per rateazione, anche gli interessi per incapienza.

Conguaglio a credito del lavoratore

Il datore di lavoro compenserà il credito di IRPEF e/o di addizionali, nei limiti delle ritenute, anche appartenenti a codici tributo diversi, **operate sui compensi complessivamente di competenza del mese in cui effettua le operazioni di conguaglio.**

È possibile compensare i crediti da 730 rimborsati con tutte le ritenute, comprese le somme derivanti da conguagli a debito da assistenza fiscale. Non è possibile compensare il credito da assistenza fiscale con tributi diversi come IVA, IRES, contributi, nè anticipare direttamente il rimborso.

Nel caso in cui il monte ritenute complessivamente operate nel mese non fosse sufficiente a coprire i rimborsi, il datore di lavoro restituirà i crediti a ciascun lavoratore proporzionando il credito di ciascuno al totale delle ritenute operate nel mese, procedendo allo stesso modo con i rimborsi anche nei mesi successivi dell'anno 2020. Il datore di lavoro deve informare il lavoratore di questa eventualità contestualmente all'erogazione della prima rata di rimborso.

Nel caso in cui il sostituto, per l'esiguità delle ritenute operate sui compensi correnti, non fosse in grado di rimborsare tutto il credito spettante al lavoratore entro il 2020, dovrà darne comunicazione all'interessato e indicare anche il residuo credito nel modello CU, al fine di consentire al lavoratore di far valere il credito nella successiva dichiarazione.

RICORDIAMO

Gli importi rimborsati a credito non diminuiranno direttamente le ritenute operate ma saranno esposti nel modello F24 con specifici codici istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 10 febbraio 2015.

Con tale risoluzione, relativamente ai crediti rimborsati dal sostituto di imposta per assistenza fiscale, sono stati istituiti i 3 codici elencati di seguito che raggruppano tutte le tipologie di importi a credito.

- "1631"** - "Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014";
- "3796"** - "Somme a titolo di addizionale regionale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014";
- "3797"** - "Somme a titolo di addizionale comunale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014".

Nello specchio che segue, riportiamo i codici tributo da utilizzare per il versamento delle somme derivanti dai conguagli a debito con l'anno di riferimento da indicare nel modello F24.

CODICE	DESCRIZIONE	ANNO RIF.TO
--------	-------------	-------------



Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

4731	IRPEF a saldo	2019
4730	IRPEF in acconto	2020
4201	Acc. imposte sui redditi soggetti a tassazione separata	2020
3803	Addizionale regionale IRPEF a saldo	2019
3846	Addizionale IRPEF enti locali a saldo	2019
3845	Addizionale comunale in acconto	2020
1057	Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali sui premi di risultato e partecipazione agli utili	2019
1619	Contributo di solidarietà 3%	(*) -----
1845	Acconto cedolare secca	(*) -----
1846	Saldo cedolare secca	(*) -----
1630	Interessi di rateazione per l'IRPEF	(*) -----
3790	Interessi di rateazione per add.le regionale	(*) -----
3795	Interessi pagamento dilazionato add.le comunale Irpef	(*) -----
1631	Imposte erariali rimborsate dal sostituto di imposta da indicare nella sezione erariale nella colonna a credito	(*) -----
3796	Addizionale regionale rimborsata dal sostituto di imposta da indicare nella sezione Regioni nella colonna a credito	(*) -----
3797	Addizionale comunale rimborsata dal sostituto di imposta da indicare nella sezione IMU e altri tributi locali nella colonna a credito	(*) -----

(*) indicare l'anno d'imposta cui si riferisce la ritenuta.

Nel caso di pagamento rateale, nell'apposita colonna del modello F24, andrà indicato il numero corrispondente alla rata versata ed il numero di rate complessivo.

A tale proposito si ribadisce che l'ultima rata dovrà essere addebitata nel corso del mese di novembre e versata entro il 16 dicembre 2020.

Casi particolari

Nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi prima che sia stato possibile concludere le operazioni di conguaglio da 730, il sostituto d'imposta non dovrà procedere all'addebito degli ulteriori importi dovuti dal dipendente ma dovrà comunicarli a quest'ultimo, il quale dovrà provvedere autonomamente al versamento.

Il datore di lavoro dovrà comunque procedere sempre alle operazioni di conguaglio per gli importi risultanti a credito del lavoratore.



Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

Il rimborso dei crediti deve comunque essere effettuato nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato o sia stato per qualunque causa sospeso senza diritto alla retribuzione successivamente alla data di presentazione del mod. 730 al CAF/professionista/datore di lavoro.

A fronte della eventuale **sospensione del rapporto di lavoro** il sostituto dovrà valutare se, in presenza di un 730 a debito, potrà concludere le operazioni di conguaglio prima della fine dell'anno dandone informazione al lavoratore. Questo potrà scegliere se pagare direttamente le somme a debito o se incaricare il datore di lavoro di procedere alla trattenuta dei tributi e degli interessi con le retribuzioni successive. Se il datore di lavoro non erogherà alcun compenso fino alla fine dell'anno, dovrà darne formale comunicazione al dipendente come nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Per gli importi a credito, invece, le operazioni di conguaglio potranno procedere normalmente.

Nel caso di **decesso del lavoratore** il datore di lavoro dovrà sospendere le operazioni di conguaglio dando comunicazione agli eredi degli importi a debito o a credito ancora sospesi al momento del decesso.

Se si verifica il **passaggio da un datore di lavoro ad un altro** bisogna distinguere se:

- il passaggio avviene per effetto di una operazione societaria (fusione, trasferimento di ramo di azienda, ecc.) e, quindi, senza soluzione di continuità – in questo caso il sostituto di imposta che riceve il lavoratore dovrà proseguire con le operazioni di conguaglio dell'assistenza fiscale;
- se viceversa interviene l'interruzione del rapporto di lavoro il nuovo sostituto di imposta do**vrà astenersi dal proseguire i conguagli eventualmente non ancora conclusi.**

Modelli integrativi e rettificativi

Nell'ipotesi in cui il CAF, o il sostituto d'imposta in caso di assistenza diretta, debba per qualsiasi motivo rettificare la dichiarazione, dovrà inviare all'Agenzia delle entrate **un modello 730-4 rettificativo** per comunicare le differenze a debito o a credito del lavoratore. Il sostituto d'imposta dovrà effettuare il conguaglio entro il mese di dicembre applicando su eventuali versamenti tardivi gli interessi dello 0,40% mensile.

Nel caso di errori del contribuente che comportino un minor debito o un maggior credito o anche qualora non influiscano sulla determinazione dell'imposta scaturita, il contribuente potrà presentare una dichiarazione **modello 730/4 integrativo**:

- contraddistinto dal codice "1" nell'apposita casella, contiene unicamente l'indicazione di maggiori importi a credito o minore debito del contribuente rispetto a quelli originariamente comunicati con il primo modello 730-4 oppure non comporta alcuna variazione a debito o a credito; il sostituto di imposta provvederà a conguagliare il credito risultante, nel corso del mese di dicembre 2019; in alternativa può presentare un modello UNICO Persone fisiche 2019, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Se tra la data di presentazione del modello originario da correggere e il 25 ottobre interviene la risoluzione del rapporto di lavoro, il contribuente potrà presentare il modello 730 integrativo indicando il codice 1 al fine di ottenere il conguaglio dall'eventuale nuovo sostituto di imposta; nel caso successivamente al 25 ottobre non vi sia un nuovo sostituto di imposta il dovrà essere barrata la casella "mod. 730 dipendenti senza sostituto". Anche in presenza di una dichiarazione integrativa il sostituto di imposta deve effettuare i rimborsi o trattenere le imposta a debito risultanti dal modello 730-4 originario.



Bastianello & Tessarollo
Consulenti del Lavoro

- contraddistinto dal codice "2" nell'apposita casella, può essere utilizzato per rettificare i dati presenti nel frontespizio e i dati identificativi del sostituto di imposta destinatario del 730;
- contraddistinto dal codice "3" nell'apposita casella quando il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.

Nel caso in cui il contribuente rilevi inesattezze la cui correzione determina un minor credito o un maggior debito, potrà presentare il modello Unico persone fisiche 2020 entro i termini previsti.

In questo caso il sostituto di imposta completa comunque le operazioni di rimborso o di addebito del risultato contabile del 730 originariamente ricevuto in quanto il contribuente provvederà, con il modello Unico, solo a rettificare il risultato del 730.

Secondo o unico acconto

Il sostituto d'imposta tratterà l'eventuale secondo o unico acconto con la retribuzione corrisposta nel mese di novembre.

In caso di incapienza della retribuzione il residuo debito potrà essere trattenuto nel mese di dicembre con l'aggiunta degli interessi dello 0,40% mensile.

In caso di incapienza anche con la retribuzione corrisposta nel mese di dicembre il sostituto d'imposta ne darà comunicazione al lavoratore che provvederà personalmente al versamento del residuo.

Nel caso in cui il lavoratore non intenda effettuare il versamento del secondo acconto dovrà comunicarlo formalmente al datore di lavoro entro il 30 settembre 2020.

**BENEFIT AUTO AZIENDALI AD USO PROMISCOUO -
DA LUGLIO SI CAMBIA**

Ricordiamo che la legge di bilancio per il 2020 ha disposto una variazione per la determinazione del benefit da assoggettare a contributi e ritenute per le auto aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti a partire dal 1 luglio 2020.

La norma è volta a rinnovare il parco macchine aziendale mediante l'acquisto di autoveicoli con bassa emissione di CO2.

Nulla cambia per i veicoli concessi fino al 30 giugno 2020.

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratto stipulato in data successiva al 30 giugno 2020 il valore da assoggettare come benefit sarà pari ad una percentuale dell'ammontare del costo corrispondente alla percorrenza annua di 15.000 chilometri, rilevato dalle tabelle ACI, così graduata:

- 25% per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiore a 60 grammi per chilometro ma non superiori a 160 grammi per chilometro;



Bastianello & Tessarollo
Consulenti del Lavoro

- 40% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiore a 160 grammi per chilometro ma non superiori a 190 grammi per chilometro; tale percentuale viene elevata al 50% dal 2021;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro; tale percentuale viene elevata al 60% dal 2021.

In pratica per calcolare il benefit auto si dovrà fare attenzione alla decorrenza del contratto di concessione, alla data di immatricolazione dell'auto, al livello di emissioni di CO₂.

Il livello di emissione di anidride carbonica dovrebbe essere sempre rilevabile dal libretto di circolazione.

Il benefit come sopra determinato va diminuito di quanto eventualmente addebitato al lavoratore a fronte dell'utilizzo dell'auto. Tali addebiti dovranno naturalmente essere fatturati dall'azienda.

Ricordiamo che il valore del fringe benefit assoggettato deve formare base di calcolo per la determinazione del TFR del dipendente.



Bastianello & Tessarollo
Consulenti del Lavoro

LA GIURISPRUDENZA

INDICAZIONE DI ORARI DI TRASFERTA DIVERSI DAL REALE

Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 6095 del 4 marzo 2020

Nella sentenza in esame la Suprema corte ha confermato il licenziamento intimato ad un dipendente che dichiarava sistematicamente orari di inizio e fine trasferta diversi dal reale al fine di ottenere un miglior trattamento di trasferta.

La Corte di Cassazione ha ravvisato, nel comportamento del dipendente, l'elemento del delitto di truffa di per se sufficiente a giustificare il licenziamento.

NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 4620 del 21 febbraio 2020

La controversia in questione riguarda un rapporto di lavoro la cui prestazione consisteva nello svolgimento di mansioni semplici e ripetitive. Durante lo svolgimento della normale attività il potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro non era pertanto costante.

La Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto di confermare la sussistenza della subordinazione affermando che, in tali casi, il potere direttivo del datore di lavoro può manifestarsi solo in determinate occasioni come, ad esempio, il potere disciplinare nell'ipotesi di inosservanza dei propri doveri.

In tali casi soccorrono altri elementi a supporto della subordinazione: rispetto di orari fissi, continuità e durata del rapporto, retribuzione fissa, mancanza di una minima organizzazione di impresa da parte del prestatore di lavoro.

LICENZIAMENTO PER INSUBORDINAZIONE

Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 3277 del 11 febbraio 2020

La sentenza estende il concetto di insubordinazione a tutti i comportamenti che impediscono il corretto svolgimento delle attività aziendali.

In questo senso rientra nel concetto di insubordinazione anche l'atteggiamento aggressivo ed intimidatorio assunto da un dipendente nei confronti dei superiori gerarchici o di colleghi.

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE ED ESEMPLIFAZIONI DA CCNL

Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 7567 del 27 marzo 2020

I contratti collettivi contengono, nella parte dedicata ai provvedimenti disciplinari, una elencazione dei vari comportamenti e rispettivi provvedimenti disciplinari.

La sentenza in esame precisa che il giudice non è obbligato ad attenersi rigorosamente alla elencazione contenuta nei CCNL ma, ai fini di verificare la legittimità di un licenziamento, può valutare autonomamente il comportamento tenuto dal lavoratore in relazione alle norme di etica e vivere civile.

APPRENDISTATO E OBBLIGO FORMATIVO



Bastianello & Tessarollo
Consulenti del Lavoro

Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 9286 del 20 maggio 2020

Nel contratto di apprendistato l'aspetto formativo ha una rilevanza fondamentale.

Con questa sentenza la Suprema Corte ha stabilito che l'obbligo posto a carico del datore di lavoro di impartire la formazione finalizzata all'acquisizione di una professione, è imprescindibile nel contratto di apprendistato professionalizzante.

E' pertanto nullo il contratto di apprendistato privo di questo requisito dove l'apprendista si limita a svolgere mansioni semplici e routinarie.

LA VALIDITA' DEL PATTO DI PROVA

Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 6633 del 9 marzo 2020

Con la sentenza citata la Corte di Cassazione conferma la illegittimità del patto di prova apposto ad un contratto di lavoro stipulato a tempo indeterminato.

La lavoratrice aveva già svolto due contratti a termine, pur se distanziati nel tempo, con lo stesso datore di lavoro e per le stesse mansioni.

A nulla sono valse le puntualizzazioni del datore di lavoro in riferimento ad alcune differenze nelle modalità dello svolgimento delle mansioni affidate nell'ultimo contratto rispetto alle modalità adottate nei precedenti contratti a termine.

APPALTO LECITO

Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 8256 del 28 aprile 2020

Nel contratto di appalto il soggetto che esegue l'opera, appaltatore, deve avere autonomia di organizzazione e di mezzi assumendo in se il rischio di impresa. Il personale impiegato nell'appalto deve, per questo motivo, essere organizzato dall'appaltatore stesso.

Nel caso in esame la Suprema corte ha ritenuto non regolare l'appalto in quanto il lavoratore impiegato, era inserito nelle squadre di dipendenti del soggetto appaltante.

E' stato ritenuto irrilevante il fatto che l'appaltatore avesse fornito la divisa al lavoratore e gestisse tutti gli aspetti amministrativi del rapporto di lavoro.

Il contratto di appalto è una fattispecie molto frequente nelle realtà aziendali. E' fondamentale che il contratto sia ben strutturato e che nell'esecuzione dei lavori affidati non vi sia mai commistione tra i dipendenti dell'appaltante e dell'appaltatore.

Il soggetto appaltatore deve avere autonomia organizzativa e di mezzi.

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - TIPIZZAZIONI CONTRATTUALI

Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 8621 del 7 maggio 2020

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento comminato ad un lavoratore per giusta causa.

Il principio che interessa rilevare è la necessità della rigorosa applicazione del CCNL nella elencazione delle fattispecie che possono dare luogo al licenziamento.

In pratica la sentenza stabilisce che, solo ove il CCNL comprenda un determinato comportamento tra le cause che danno luogo ad un provvedimento disciplinare conservativo non sarà possibile procedere al licenziamento.

Quando invece il comportamento, pur non essendo espressamente tipizzato nel CCNL, non è compreso nei provvedimenti disciplinari di natura conservativa, il licenziamento sarà giustificato



Bastianello & Tessarollo
Consulenti del Lavoro

quando i fatti contestati al lavoratore sono di gravità tale da compromettere il rapporto fiduciario posto a base del rapporto di lavoro.



SCADENZARIO LAVORO LUGLIO 2020

Le scadenze di seguito riportate sono di carattere generale non potendo adeguarsi alle specifiche esigenze di tutte le aziende.

Inoltre, fermo restando che, come indicato in sommario, si tratta di uno scadenziario lavoro, abbiamo ritenuto opportuno riportare anche qualche altra scadenza che può interessare l'azienda, senza che per questo l'elenco possa considerarsi esaustivo di ogni e qualsiasi adempimento in scadenza.

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
LUGLIO 2019						
01	02	03	04	05	06	07
08	09	<u>10</u>	11	12	13	14
15	<u>16</u>	17	18	19	<u>20</u>	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	<u>31</u>				

Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93 convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24) Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.	Art. 7 lett. h) D.L. 13 maggio 2011 , n. 70

ASSISTENZA FISCALE	L U G	Con la prima retribuzione utile, generalmente quella relativa al mese di luglio, il datore di lavoro avvia le operazioni di conguaglio dei 730/4 ricevuti. Vedi articolo su questo notiziario.
Venerdì 10 DATORI DI LAVORO DOMESTICO	L U G	Scade il termine per versare i contributi relativi al 2° trimestre 2020.
Venerdì 10 DIRIGENTI DEL COMMERCIO	L U G	Scade il termine per versare i contributi relativi al 2° trimestre 2020 ai fondi Negri, Besusso, PREVIR.
Giovedì 16 VERSAMENTO UNIFICATO IRPEF RITENUTE	L U G	Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di giugno 2020 sui:



Bastianello & Tessarollo
Consulenti del Lavoro

- LAVORO DIPENDENTE	compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012); l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di giugno e la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno 2019 per coloro i quali procedono alla rateazione (cod. 3802 e 3848); la rata dell'acconto dell'addizionale comunale (cod. 3847). Le ritenute relative agli eventuali conguagli da 730 operati nel mese di giugno (vedi tabella dei codici tributo nell'articolo di questo Notiziario)
LAVORO AUTONOMO E PROVVISORI	compensi di lavoro autonomo e provvisori (cod. 1040).
I.N.P.S.	I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente
LAVORO DIPENDENTE	
CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	Il contributo alla gestione separata per compensi ad amministratori, collaboratori e associati in partecipazione corrisposti nel mese di giugno 2020.
Lunedì 20	L U G
PREVINDAI PREVINDAPI	Scade il termine per versare i contributi ai rispettivi fondi di previdenza integrativa relativi al 2° trimestre 2020.
Venerdì 31	L U G L
INPS UniEmens	Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di giugno.



SCADENZARIO LAVORO AGOSTO 2020

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
AGOSTO 2019	01		01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	<u>20</u>	21	22	23	24	25
26	27	28	29	<u>30</u>	<u>31</u>	

Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93 convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24) Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.	Art. 7 lett. h) D.L. 13 maggio 2011 , n. 70

Giovedì 20 VERSAMENTO UNIFICATO IRPEF RITENUTE	Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di luglio 2020 sui:
- LAVORO DIPENDENTE	compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 –1012). l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di luglio e la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno 2018 per coloro i quali procedono alla rateazione (cod. 3802 e 3848); la rata dell'acconto dell'addizionale comunale (cod. 3847). Le ritenute conseguenti ai conguagli per assistenza fiscale eventualmente operati nel mese di luglio (vedi tabella dei codici tributo nell'articolo di questo Notiziario)
- LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI	A G O A G O compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1040 –).
- I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE	A G O A G O I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente
- ARTIGIANI E COMMERCianti	O S La seconda rata trimestrale del contributo dovuto sul minimale per l'anno 2020.



Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

- CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	T O	Il contributo alla gestione separata per compensi ad amministratori, collaboratori e associati in partecipazione corrisposti nel mese di luglio 2020.
- INAIL RATEIZZATO		Terza rata INAIL rateizzato
Giovedì 20 ENASARCO	A G O	Scade il termine per versare all'ENASARCO, da parte delle case mandanti, i contributi relativi al Fondo Previdenza e Assistenza, calcolati sulle provvigioni relative al 2° trimestre 2020 anche se non liquidate. Si ricorda che i contributi si possono versare solo on line.
Domenica 30 F.A.S.I. Posticipato a lunedì 31	A G O	Scade il termine per versare i contributi dovuti per i dirigenti relativi al 3° trimestre 2019.
Lunedì 31 INPS UniEmens	A G O	Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di luglio.

SCADENZARIO LAVORO SETTEMBRE 2020

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
SETTEMBRE 2019						01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Mercoledì 16 VERSAMENTO UNIFICATO	S E T T	Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di agosto 2020.
--	------------------	---